

Causa C-42/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

19 gennaio 2022

Giudice del rinvio:Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema)
(Portogallo)**Data della decisione di rinvio:**

16 dicembre 2021

Ricorrente:

Global – Companhia de Seguros SA (ora, Seguradoras Unidas SA)

Resistente:

Autoridade Tributária e Aduaneira

Oggetto del procedimento principale

La «Global – Companhia de Seguros, S.A.», attualmente denominata «Seguradoras Unidas, S.A.», ha presentato un ricorso dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) contro la sentenza pronunciata dal Tribunal Tributário de Lisboa (Tribunale tributario di Lisbona), del 30 dicembre 2017, che aveva respinto l'azione di annullamento della decisione dell'Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione tributaria e doganale) riguardante liquidazioni dell'IVA, maggiorate degli interessi compensativi, per un importo complessivo di EUR 18 715,86.

Oggetto e base giuridica della domanda di pronuncia pregiudiziale

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 77/388/CEE e degli articoli, succeduti a quest'ultimo, 135, paragrafo 1, lettera a), e 136, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativamente alla questione se rientrino nella

nozione di «operazioni di assicurazione e di riassicurazione», quale attività principale di una compagnia di assicurazioni, anche le attività connesse o complementari, segnatamente l'acquisto e la vendita di relitti di veicoli incidentati e se, pertanto, tale attività sia anch'essa esente da un'imposizione a titolo d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA»). Il giudice del rinvio chiede anche se tale esenzione possa imputarsi al fatto che la compagnia di assicurazioni sia un ente esente da tale tipo di imposizione nel caso in cui i beni in discussione non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell'IVA. Il giudice del rinvio chiede infine se l'esclusione dell'esenzione dall'IVA sulle vendite di relitti sia in contrasto con il principio di neutralità fiscale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA e, dunque, l'attuale articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che rientrano nella nozione di «operazioni di assicurazione e di riassicurazione», ai fini dell'esenzione dall'IVA, attività connesse o complementari come l'acquisto e la vendita di relitti;
2. Se l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva IVA e, dunque, il successivo articolo 136, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che l'acquisto e la vendita di relitti si considerano destinati esclusivamente a un'attività esente, a condizione che tali beni non abbiano formato oggetto di un diritto alla detrazione dell'IVA;
3. Se l'esclusione dell'esenzione dall'IVA sulla vendita di relitti da parte delle compagnie di assicurazione sia contrari[a] al principio di neutralità dell'IVA, nei casi in cui non sussista un diritto alla detrazione dell'IVA.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo: la «sesta direttiva IVA»): articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettere a) e c).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»): articoli 135, paragrafo 1, lettera a), e 136, lettera a) (corrispondenti al summenzionato articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettere a) e c), della sesta direttiva IVA).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (Codice dell'imposta sul valore aggiunto) (IVA), approvato con il Decreto Lei n. 394 B/84, de 26 de dezembro (decreto-legge del 26 dicembre 1984, n. 394 B/84) e ripubblicato con il Decreto Lei n. 102/2008, de 20 de junho (decreto-legge del 20 giugno 2008, n. 102) (Diário da República n.º 118/2008, Série I de 2008-06-20) e successive modifiche – articolo 9, punti 29 (l'attuale 28) e 33.

Decreto Lei n. 94 B/98, de 17 de abril, que regula as condições de acesso e de exercício da atividade seguradora e resseguradora no território da Comunidade Europeia, incluindo a exercida no âmbito institucional das zonas francas (decreto-legge del 17 aprile 1998, n. 94 B/98, recante disciplina delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Comunità europea, ivi compresa quella esercitata nell'ambito istituzionale delle zone franche (Diário da República n. 90/1998, 2.º Suplemento, Série I-A de 1998-04-17) – articolo 8, paragrafo 1.

Breve presentazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Il presente ricorso è stato presentato avverso la sentenza che ha respinto l'impugnazione proposta dalla Global – Companhia de Seguros, S.A., attualmente denominata Seguradoras Unidas, S.A., contro le liquidazioni dell'IVA n. 09172471, relativa al periodo 07/03T, n. 09172473, relativa al periodo 07/06T, n. 09172475, relativa al periodo 07/09T, e n. 09172477, relativa al periodo 07/12T, e le rispettive liquidazioni degli interessi compensativi n. 09172472, relativa al periodo 07/03T, n. 09172474, relativa al periodo 07/06T, n. 09172476, relativa al periodo 07/09T, e n. 09172478, relativa al periodo 07/12T.
- 2 La ricorrente è un'impresa di assicurazione, attività nell'ambito della quale acquista relitti risultanti da sinistri occorsi ai propri assicurati, procedendo successivamente alla vendita dei medesimi.
- 3 In seguito ad un'ispezione realizzata dai servizi della Divisão de Inspeção a Seguradoras e Sociedades Financeiras (Dipartimento di ispezioni a imprese di assicurazione e società finanziarie) della Direção de Serviços de Inspeção Tributária (Direzione dei Servizi di verifica fiscale) dell'ente all'epoca designato come Direção Geral dos Impostos (Direzione generale delle imposte), riguardante l'esercizio 2007, erano state proposte correzioni relativamente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo pari a EUR 17 213,70, maggiorato degli interessi compensativi.
- 4 Tali correzioni risultavano dall'interpretazione dell'amministrazione tributaria relativamente alla vendita dei relitti, la quale è riportata espressamente nella relazione, segnatamente nei termini che seguono:

«Il soggetto passivo non ha liquidato l'IVA gravante sulla cessione di beni (relitti).

La vendita di relitti è un'operazione soggetta a IVA ai sensi dell'articolo 3 del CIVA [Codice dell'imposta sul valore aggiunto], costituendo una cessione a titolo oneroso di beni materiali, applicandosi ad essa l'aliquota del 21%, secondo quanto previsto dall'articolo 18, lettera c), del medesimo codice».

- 5 Conseguentemente, l'amministrazione tributaria aveva effettuato le liquidazioni dell'IVA di cui al punto 1, maggiorate degli interessi compensativi, per un importo complessivo pari a EUR 18 715,86.
- 6 La ricorrente effettuava il pagamento delle liquidazioni impugnate in data 23 novembre 2009.

Argomenti principali delle parti nel procedimento principale

Secondo l'interpretazione della ricorrente, la vendita di relitti deve considerarsi come operazione esente da IVA, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza impugnata.

Ai sensi dell'articolo 9, punto 29, del Codice IVA (l'attuale articolo 9, punto 28, del Codice IVA), sono esenti da IVA «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione», norma che trova origine nell'articolo 13, parte B («Altre esenzioni»), lettera a), della sesta direttiva IVA, a cui ha fatto seguito l'attuale [articolo] 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA.

Le ragioni che hanno giustificato la previsione di quell'esenzione sono state principalmente di ordine tecnico e sono dovute alla difficoltà concettuale di inquadramento dell'attività assicurativa nella logica dell'imposta quando opera secondo il metodo del credito d'imposta, dato che solo una piccola parte dei premi pagati dai clienti è destinata a coprire i costi di amministrazione, nonché al fatto che le compagnie di assicurazione svolgono alcune attività finanziarie in concorrenza con altre operazioni bancarie e finanziarie, che la direttiva in esame esenta ugualmente dall'imposta.

La disposizione del diritto dell'Unione su cui si fonda l'esenzione prevista dal Codice IVA stabilisce l'esenzione per le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, senza prevedere eccezioni o limiti al rispettivo ambito di applicazione.

In effetti, il riferimento alle prestazioni di servizi relative a tali operazioni realizzate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione ha l'obiettivo di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione, senza che ciò implichi che tutte le altre prestazioni relative a tali operazioni non siano incluse in tale ambito.

Secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del decreto-legge del 17 aprile 1998, n. 94 B/98, le imprese di assicurazione «sono enti finanziari che hanno come obiettivo esclusivo l'esercizio dell'attività di assicurazione diretta e/o di riassicurazione, potendo altresì svolgere attività connesse o complementari a quella di assicurazione o di riassicurazione, in particolare per ciò che concerne atti e contratti relativi a relitti ([...])[»], risultando pertanto evidente dalla formulazione di tale disposizione che le operazioni relative a relitti sono considerate dalla legge come attività connesse [con l']attività principale di assicurazione, rientranti nell'oggetto sociale delle imprese del settore.

Tali operazioni sono indissociabili dall'attività normale di negoziazione e pagamento di indennizzi in caso di sinistro, dato che l'importo di questi ultimi sarà maggiore o minore a seconda che l'impresa di assicurazione riceva o meno il veicolo danneggiato (o il relitto) in cambio, e che, nella maggioranza dei casi, il saldo dell'operazione non si traduce in una plusvalenza per l'impresa di assicurazione. Tenuto conto di questa complementarità, sancita peraltro dalla rispettiva legislazione settoriale, la ricorrente non comprende come possa escludersi la vendita di relitti dall'ambito delle operazioni di assicurazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione dell'articolo 9, punto 29, del Codice IVA.

Occorre aggiungere che, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 9, punto 29, del Codice IVA, non avrebbe senso che il legislatore avesse optato per considerare tali operazioni, tradizionalmente connesse con l'attività di assicurazione, come non rientranti nel campo di applicazione dell'esenzione, prevedendo, invece, l'esenzione nel caso delle operazioni di intermediazione e mediazione esercitate da terzi, attività questa perfettamente scindibile dalla riscossione di premi e pagamenti di indennizzi e la cui esenzione non è apparentemente ascrivibile a nessuna delle ragioni di ordine tecnico summenzionate. In effetti, stante l'intenzione del legislatore di esentare tutta l'attività di assicurazione in senso lato, esso ha avvertito la necessità di sancire espressamente l'applicabilità dell'esenzione unicamente in relazione a queste ultime operazioni, ragion per cui, se il legislatore non avesse previsto una disposizione in tal senso, esse sarebbero sempre soggette a tassazione. Conseguentemente, anche per tale motivo, si imporrebbe l'applicazione dell'esenzione prevista dall'articolo 9, punto 29, del Codice IVA.

A tale conclusione non osta la posizione che è stata adottata da certa giurisprudenza più recente dei tribunali amministrativi e tributari – in controtendenza con una corrente giurisprudenziale fino ad allora più o meno consolidata [riferimento alla giurisprudenza del Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema)] – secondo la quale attività connesse come l'acquisto/la vendita di relitti non rientrano nella nozione di operazioni di assicurazione.

Innanzitutto, secondo l'interpretazione della ricorrente, non può essere accolta l'interpretazione secondo cui l'articolo 9, punto 9, del Codice IVA rinvia all'articolo 8 del decreto-legge n. 94 B/98 per quanto concerne la nozione di

«operazioni di assicurazione e di riassicurazione», in quanto quest'ultima è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e deve essere interpretata alla luce della norma comunitaria da cui la stessa aveva tratto origine.

In secondo luogo, l'estensione dell'esenzione alle prestazioni di servizi connesse effettuate da mediatori e intermediari di assicurazione che viene fatta valere non significa che tutte le prestazioni di servizi connesse sono escluse dalla norma di esenzione, dato che l'impiego dell'espressione «comprese» costituisce, secondo la ricorrente, un chiarimento che il legislatore comunitario ha ritenuto di dover apportare. Ragion per cui, anche per tale motivo, la ricorrente ritiene che si debba riconoscere l'applicabilità dell'esenzione alle operazioni in esame, ai sensi dell'articolo 9, punto 29, del Codice IVA, dovendosi procedere all'annullamento della sentenza impugnata e all'accoglimento dell'impugnazione.

Nel caso in cui si decida diversamente e trattandosi di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea che solleva dubbi ed è rilevante per la decisione della causa, essa dovrà essere sottoposta all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea, cui spetta pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In effetti, trattandosi dell'interpretazione di norme del diritto dell'Unione – l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA e l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA – ed essendo evidente che questa è una questione che solleva dubbi, tanto più che, com'è noto, la dottrina e la giurisprudenza dei tribunali amministrativi e tributari non si sono pronunciate in modo univoco su tale materia nonostante la formulazione delle norme in esame sia rimasta inalterata, si giustifica il rinvio alla CGUE.

Anche ammettendo che le operazioni di vendita di relitti non siano esenti da IVA nei termini sopra riferiti, dovrebbero sempre beneficiare dell'esenzione stabilita dal medesimo articolo 9, punto 33, del Codice IVA, ragion per cui, anche per tale motivo, le liquidazioni dell'IVA e gli interessi compensativi impugnati in questa sede sarebbero illegittimi.

Pertanto, anche sotto questo aspetto la sentenza impugnata è viziata da un errore di valutazione, dovendosi procedere all'annullamento della medesima. In effetti, secondo quanto previsto da quella disposizione, nella parte che qui interessa, sono esenti da IVA «*[l]e cessioni di beni destinati esclusivamente ad un'attività esente, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, nonché le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto a detrazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21*», norma che trova anch'essa origine in una corrispondente disposizione comunitaria, vale a dire, l'articolo 13, parte B, paragrafo 1, lettera c), della sesta direttiva IVA e, conseguentemente, l'articolo 136, lettera a), della direttiva IVA.

Tale disposizione – fondamentale nella logica del sistema dell’IVA – mira ad evitare gli effetti cumulativi dell’imposta che inevitabilmente si verificherebbero ogniqualvolta l’acquisto del bene venisse realizzato con esclusione del diritto a detrazione, sia per il fatto di trattarsi di acquisti effettuati da soggetti passivi esenti, sia per il fatto di trattarsi di beni previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, del Codice IVA. È la prima parte di detta norma relativa all’esenzione che si applica alle operazioni di vendita di «relitti» effettuate dall’allora impugnante, ora ricorrente, al fine di garantire la menzionata neutralità. In effetti, i beni in discussione, essendo «mezzi di produzione» che rivestono interesse unicamente per l’attività assicurativa, non possono non considerarsi come beni esclusivamente destinati ad un’attività esente ai fini dell’osservanza del primo dei requisiti sanciti in detta disposizione.

Inoltre, anche quando tali veicoli abbiano conferito un diritto a detrazione in capo ai rispettivi proprietari, determinando così la liquidazione dell’imposta nel momento della rispettiva cessione alla ricorrente, in nessuna circostanza quest’ultima, per la propria condizione di soggetto passivo esente, potrebbe detrarla, assicurandosi in tal modo l’osservanza del secondo requisito sancito in tale norma per la concessione dell’esenzione in essa prevista, vale a dire che i beni destinati all’attività esente non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.

In sintesi, occorre poi concludere che, anche nel caso in cui si ritenesse che le operazioni di vendita di «relitti» non siano esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 9, punto 29, del Codice IVA, tali operazioni dovrebbero in ogni caso beneficiare dell’esenzione prevista al punto 33 della medesima disposizione, come, d’altro canto, ha già avuto modo di pronunciarsi questo stesso Supremo Tribunal Administrativo (Corte amministrativa suprema) [riferimento alla giurisprudenza del Supremo Tribunal Administrativo]. Ratione per cui, anche per tale motivo, le liquidazioni in esame sono da considerarsi illegali, integrando una violazione di quanto disposto dall’articolo 9, punto 33, del Codice IVA, dovendo conseguentemente procedersi all’annullamento delle medesime.

Si tratta di una conclusione che è particolarmente opportuna quando si constata che è la legge stessa, supportata [e] corroborata da parte della dottrina amministrativa – [riferimento alla dottrina amministrativa nazionale] – che prevede per la vendita di relitti da parte delle imprese di assicurazione il meccanismo dell’autoliquidazione dell’IVA da parte dell’acquirente. La ricorrente ritiene che la summenzionata disposizione normativa, corroborata dall’attuale dottrina amministrativa, evidenzia l’intenzione del legislatore di non voler assoggettare a tassazione le imprese di assicurazione, che non può non tenersi in considerazione nel caso in esame, dovendosi anche procedere, per tale motivo, all’annullamento della sentenza impugnata e all’accoglimento dell’impugnazione proposta.

Il Pubblico Ministero presso questo Supremo Tribunal Administrativo si è pronunciato a favore della necessità di effettuare un rinvio ai sensi dell’articolo 267 TFUE, formulandosi a tal fine le questioni su cui verte la controversia sulla

natura delle operazioni in discussione nel procedimento principale, alla luce di quanto previsto dall'articolo 13, parte B, lettere a) e c), della sesta direttiva, trasposti nell'ordinamento giuridico interno dai punti 29 e 30 dell'[articolo 9] del Codice IVA.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

La questione essenziale da dirimersi è se la vendita dei cosiddetti «relitti» da parte delle imprese che svolgono attività assicurativa sia o meno esente da IVA alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, punti 29 e 30, del Codice IVA.

Ai sensi dall'articolo 9, punti 29 e 30, del Codice IVA, nella versione vigente nel 2007, erano esentate dall'imposta «le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione» e «le cessioni di beni destinati esclusivamente ad un'attività esente, ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, nonché le cessioni di beni il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto a detrazione ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 21».

Le suddette disposizioni assicurano la trasposizione dell'articolo 13, parte B, lettere a) e c), della sesta direttiva e l'interpretazione di tali norme è controversa, avendo il Supremo Tribunal Administrativo, nella propria giurisprudenza enunciata nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del 7 novembre 2012, adottato una posizione contraria a quella sostenuta dalla dottrina maggioritaria [riferimento alla dottrina nazionale].

In effetti, la sentenza dell'Adunanza Plenaria della sezione del contenzioso tributario del Supremo Tribunal Administrativo si è conformata totalmente all'orientamento giurisprudenziale risultante dalla sentenza del 19 aprile 2012, in cui si era esclusa l'applicazione ad una situazione simile a quella di cui al procedimento principale tanto del punto 20 quanto del punto 33 dell'articolo 9 del Codice IVA, vale a dire, concludendosi per l'assoggettamento ad imposta della vendita dei cosiddetti «relitti» da parte delle imprese di assicurazione. [riferimento alla dottrina nazionale]

Da ciò si deduce che vi è un'evidente controversia in merito all'interpretazione più corretta da darsi all'articolo 9, punti 29 e 33, del Codice IVA, e, al contempo, all'articolo 13, parte B, lettere a) e c), della sesta direttiva, la cui trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale è stata assicurata da tali disposizioni.

Alla luce di quanto precede, fatto salvo quanto sancito dalla giurisprudenza di questo Supremo Tribunal Administrativo, si considera opportuno, come suggerito dalla ricorrente, il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 267 TFUE, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto europeo nell'Unione.

Nella fattispecie in esame nel procedimento principale ci si trova senza dubbio dinanzi ad un'evidente controversia che riguarda l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione, come già rilevato precedentemente, che non lascia alcuna possibilità di applicare la cosiddetta teoria dell'«acte claire». Per tale motivo, spetta al Supremo Tribunal Administrativo, quale organo giurisdizionale le cui decisioni non sono impugnabili, disporre tale rinvio ai sensi dell'articolo 267 TFUE, in modo da evitare il consolidarsi di una giurisprudenza nazionale che potrebbe non riflettere correttamente lo spirito della sesta direttiva.

Tale interpretazione è stata sostenuta dalla CGUE, in particolare nella recente [sentenza del 4 ottobre 2018 nella causa C-416/17], che a sua volta rinvia alla [sentenza del 15 marzo 2017, pronunciata nella causa C-3/16 (EU:C:2017:209)], di cui si riportano le seguenti considerazioni formulate ai punti da 32 a 34:

«32 Infatti, l'obbligo di adire la Corte in via pregiudiziale, stabilito dall'articolo 267, terzo comma, TFUE rientra nell'ambito della cooperazione istituita al fine di garantire la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione nell'insieme degli Stati membri, fra i giudici nazionali, in quanto incaricati dell'applicazione del diritto dell'Unione, e la Corte (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk, C- 72/14 e C- 197/14, EU:C:2015:564, punto 54).

33 Del resto, tale obbligo di adire la Corte, stabilito dall'articolo 267, terzo comma, TFUE, ha segnatamente l'obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2005, Intermodal Transports, C- 495/03, EU:C:2005:552, punto 29).

34 Come ha ripetutamente sottolineato la Corte, un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisce per definizione l'ultima istanza dinanzi alla quale i soggetti dell'ordinamento possono far valere i diritti ad essi riconosciuti dal diritto dell'Unione. Gli organi giurisdizionali di ultimo grado sono incaricati di assicurare a livello nazionale l'interpretazione uniforme delle norme giuridiche (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C- 224/01, EU:C:2003:513, punto 34, e del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo, C- 173/03, EU:C:2006:391, punto 31)».